

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.9.2019 La Nuova Procedura Civile, 3, 2019

Centro Studi

 \mathbf{D} iritto A v anzato

Edizioni

Responsabilità dell'avvocato: non sindacabile la strategia processuale, salvo che riguardi questioni inopinabili. La valutazione è ex ante.

E' configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente.

Tribunale di Isernia, sentenza del 2.8.2019

...omissis...

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Gdddd conveniva in giudizio l'avv. D.C. al fine di sentirla condannare, in via generica, al risarcimento dei danni subiti a causa dei fatti esposti nell'atto introduttivo, danni da liquidarsi in separato giudizio, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva l'avv. dddd chiedendo, preliminarmente, di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice al fine di essere manlevata in caso di condanna e, nel merito, il rigetto della domanda, evidenziandone l'infondatezza in fatto ed in diritto ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite. Veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo.

Si costituiva I. spa contestando la domanda attrice, chiedendone il rigetto.

Il giudice istruttore disponeva la riunione del presente giudizio con quello contraddistinto dal n. RG 1284/2001 per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, concedendo alle parti i termini di legge per le memorie istruttorie (il processo riunito si riferiva al ricorso ex L. n. 794 del 2012 datato 15.3.2011, precedentemente promosso dalla attuale convenuta per conseguire la liquidazione

delle competenze professionali pari ad Euro 9.861,48, maturate nei confronti della attrice per le seguenti attività avanti all'intestato Tribunale: a) ricorso per d.i. n. 500/04; b) ricorso per d.i. n. 103/05; c) giudizi R.G. n. 43/2005 e 305/05 (opposizioni alle precedenti procedure monitorie).

Rigettate le richieste istruttorie e sostituiti più volte i procuratori della parte attrice, la causa, dopo una serie di rinvii per carico di ruolo e cambio giudice assegnatario, all'udienza del 22.02.2019 veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Così sinteticamente compendiato il thema decidendum si osserva quanto segue. La domanda si ritiene infondata per quanto si osserva.

La gggg aveva incaricato, nella qualità di struttura accreditata con il xxxxper prestazioni fisioterapeutiche e riabilitative, alla fine del 2004, l'avv. xxxx. per ottenerne la relativa remunerazione. L'avv. D.C. decideva di tutelare le ragioni creditorie della società attrice, sua assistita, attraverso l'instaurazione di due procedimenti monitori. In particolare, chiedeva ed otteneva l'emissione di due distinti decreti ingiuntivi dal Tribunale di Isernia: il n. 500/2004 per Euro 42.809,29 (relativo all'extrabudget dell'anno 2000) ed il n. 103/2005 per Euro 188.252,66 (afferente l'extrabudget per gli anni 1999, 2001, 2002, e 2003). Tuttavia, a seguito delle opposizioni formalizzate dall'Ente sanitario, il d.i. n. 500/04 veniva revocato con sentenza n. 355/09, che dichiarava altresì inammissibile (trattandosi di richiesta nuova che il ricorrente per d.i. non poteva proporre nel giudizio di opposizione perché fondata su diversa causa petendi) la domanda di arricchimento senza causa presentata, nell'ambito del giudizio di opposizione, dall'avv. C. in via riconvenzionale e subordinata, condannando l'opposta alla refusione delle spese di lite (Euro 1.850,00 oltre accessori di legge). In considerazione dell'esito del primo giudizio di opposizione la società attrice decideva di transigere il secondo giudizio instaurato dall'azienda sanitaria.

In conclusione, le "lamentele" della G. sono consistite nel non aver la convenuta suggerito il rimedio al xxxxxxper la qualificazione dell'inerzia della p.a. e per la contestazione tardiva del tetto di spesa, nonchè per aver imprudentemente promosso procedura monitoria e non un ordinario giudizio di cognizione, e, all'esito delle opposizioni a d.i. dell'A., per aver proposto in via riconvenzionale e subordinata domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è stata conclamata dalla sentenza n. 355/09. Tale precedente sfavorevole avrebbe costretto la G. a transigere in data 3.6.2010 con l'A., in quanto la posizione processuale della attrice era la stessa in tutti e due i giudizi, e, in caso di mancato componimento bonario, l'interessata avrebbe perso ogni ragione di credito; tale effetto sfavorevole sarebbe stato eliminato laddove fosse stata proposta l'azione di arricchimento sine causa, che avrebbe consentito alla società attrice di recuperare una somma di gran lunga superiore a quella ottenuta stragiudizialmente (Euro 95.000,00).

Al riguardo si evidenzia che rappresenta principio pacifico quello secondo cui "Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione" (Cass. Sez. 3, Sent. n. 18612 del 05/08/2013).

Sempre in relazione al tema relativo alla responsabilità dell'avvocato verso il cliente, la Suprema Corte ha precisato che "è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una

determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente" (Cass. Sez. 3, Sent. n. 11906 del 10/06/2016).

Sulla base di tale orientamento è evidente come, nel caso in esame, nessuna responsabilità possa essere imputata all'avv. D.C. in relazione agli esiti dei giudizi de quibus, in quanto, con riferimento alla prima lamentela, ossia al non aver la convenuta suggerito il rimedio al GA per la qualificazione dell'inerzia della p.a. e per la contestazione tardiva del tetto di spesa, si evidenzia che l'opposizione è stata accolta, come emerge dalla sentenza n. 355/09 del Tribunale di Isernia (allegato all'atto introduttivo), per questioni di merito, infatti né l'opponente né il giudice (come avrebbe potuto anche d'ufficio) hanno mai rilevato il difetto di giurisdizione, pertanto non può ricollegarsi l'esito negativo del giudizio ad una errata individuazione del giudice competente tra quello ordinario e quello amministrativo. Per quanto riquarda la seconda lamentela, ossia l'aver proposto l'azione di ingiustificato arricchimento nell'ambito del giudizio di opposizione come domanda riconvenzionale, anziché in un giudizio autonomo, determinando la pronuncia di inammissibilità della domanda (v. sentenza n. 355/09), si evidenzia che al momento del deposito della comparsa di costituzione, contenete la domanda riconvenzionale, sulla base dell'orientamento precedentemente richiamato, non poteva di certo ritenersi pacifica l'inammissibilità di tale domanda da parte dell'opposto. A dimostrazione di ciò la convenuta ha depositato (doc. 8) la sentenza n. 405/2003 del 17.06.2003, con cui il Tribunale di Isernia aveva accolto, in un caso analogo, la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa formulata dall'opposta nell'ambito del giudizio di opposizione, ritenendo quindi ammissibile tale tipo di domanda. Giova evidenziare che la Cassazione nel 2010 (sent. n. 26128/2010) si è pronunciata a Sezioni Unite sulla questione, da cui si evince che gli orientamenti sul punto erano tutt'altro che pacifici, tra l'altro con tale pronuncia la Corte ha riconosciuto, anche se a determinate condizioni, l'ammissibilità della domanda de qua.

Pertanto non si evince alcun profilo di responsabilità professionale da parte dell'avv. D.C., con conseguente rigetto della domanda presentata dalla G. nell'ambito del giudizio principale. Si ritiene altresì non meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., tra l'altro formulata genericamente, per mancanza dei presupposti di legge.

Si ritiene invece fondata e quindi meritevole di accoglimento la domanda formulata dall'avv. Dxxxxx del giudizio riunito RG 1284/2011, avente ad oggetto la condanna della G. al pagamento dei compensi professionali per l'attività dalla stessa espletata in relazione ai due procedimenti monitori e ai due giudizi di opposizione che ne sono scaturiti.

Al riguardo si evidenzia che non vi è contestazione da parte della xxxxxx. dello svolgimento dell'attività giudiziale da parte dell'avv. xxxxx., dato che tale attività è proprio il presupposto della domanda che la società ha presentato nel giudizio principale, ma la società ritiene che nulla sia dovuto alla convenuta in considerazione della responsabilità che la stessa ha avuto nell'esito del giudizio, tale da far ritenere l'attività come non svolta, avendo la stessa compromesso le proprie ragioni creditorie nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale.

Non essendo contestato lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dell'avv. xxxxxx. in relazione ai procedimenti giurisdizionali per i quali l'avvocato chiede la corresponsione dei compensi (in ogni caso tale attività risulta provata documentalmente) ed essendo stata rigettata la domanda della cliente in relazione all'accertamento della responsabilità professionale del proprio procuratore, sempre in relazione ai procedimenti de quibus, è evidente che la domanda dell'avv. D.C., in mancanza di prova di controparte circa l'avvenuto pagamento delle prestazioni legali, tra l'altro nemmeno dedotto, vada accolta, con conseguente condanna della G. alla corresponsione dei compensi professionali. Pertanto bisogna provvedere soltanto alla liquidazione del dovuto.

In relazione al quantum si precisa che "in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione" (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 18680/17; depositata il 27 luglio).

Ciò premesso, per i compensi per l'attività di redazione del ricorso monitorio può farsi riferimento alla liquidazione stabilita in sede di emissione dei rispettivi decreti ingiuntivi (decurtando la somma liquidata per le spese vive) e per i compensi dei due giudizi di opposizione può ritenersi congrua, secondo le tabelle all'epoca vigenti (tariffe 2004) e tenuto conto dell'attività espletata e documentata, la somma richiesta dall'avv. D.C. nelle note spese allegate al giudizio riunito RG 1284/2011.

Con riferimento alla spese di lite, si precisa che il provvedimento con cui è stata disposta la riunione al presente procedimento del giudizio RG 1284/2011 lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: consequentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cass. Sez. 3, Sent. n. 15954 del 13/07/2006; Cass. Sez. 2, Sent. n. 24086 del 26/11/2010). Ciò premesso, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 e tenendo conto del valore della causa (indeterminabile- complessità bassascaglione fino a Euro 26.000,00 per il giudizio principale ed Euro 9.861,48 per il giudizio riunito) e dell'attività posta in essere (per entrambi i giudizi la fase istruttoria è stata liquidata al minimo data la natura documentale della stessa).

Per le spese della terza chiamata non si è tenuto conto della fase decisionale, non risultando depositate memorie conclusionali e sono state ridotte al minimo le restanti fase tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal suo procuratore.

Il Tribunale di Isernia, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Arlen Picano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:

in relazione al procedimento principale

- -Rigetta la domanda di parte attrice;
- -Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta ex art. 96 c.p.c.;

in relazione al procedimento riunito

-Accoglie la domanda e per l'effetto condanna ddddddd snc al pagamento nei confronti dell'avv. ddddd dei compensi professionali per l'attività dalla stessa espletata nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo contraddistinti dai nn. R.G. 43/2005 e 305/2005 e nei preliminari procedimenti monitori, che liquida in complessivi Euro 9.861,48, oltre interessi dal dovuto (dalla cessazione delle attività a cui i compensi si riferiscono) al soddisfo;

-Condanna la dddddd al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 3.715,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, in favore dell'avv. Dddddd ed in Euro 1.287,50 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, in favore della terza chiamata, in relazione al giudizio principale ed in Euro 214,00 per spese ed Euro 3.715,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore dell'avv. ddddd. in relazione al giudizio riunito

Così deciso in Isernia, il 1 agosto 2019.

Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2019.

